

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

**GEA**

Art. 1

**Costituzione, denominazione e sede**

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt.36 e seguenti del Codice Civile, nonché 1 e seguenti D.P. R. 10.02.2000 n.361, è costituita **GEA** una libera Associazione di fatto, apartitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap.III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto.

Art. 2

**Scopi e attività**

L'Associazione non ha fine di lucro e si propone di far fruire ai singoli soci i benefici della libera associazione, ponendo operativamente in essere una adeguata struttura organizzativa, che agevoli l'esercizio in comune delle attività legate allo scopo stesso dell'associazione. L'associazione intende accogliere tutte le professionalità e divenire un punto di incontro e di confronto tra gli operatori di vari ambiti: artigianato, industria, commercio, sport, turismo, salute e benessere, editoria, lavoro pubblico, lavoro autonomo, lavoro artistico, favorendo la crescita culturale e professionale di tutti gli operatori, in ogni campo sia privato che pubblico.

L'Associazione persegue i suoi obiettivi:

- a) contribuendo allo sviluppo, all'innovazione ed alla promozione dei soci e dei loro prodotti;
- b) formando, informando, addestrando i soci, anche al fine di orientare i giovani verso indirizzi professionali più consoni alle proprie attitudini o reimpiegare e riqualificare soci già professionalmente introdotti;
- c) organizzando e promuovendo eventi
- d) organizzando e promuovendo corsi e attività formative in genere sia in ambiente pubblico che privato a singoli e/o gruppi
- e) organizzando e promuovendo master e altri corsi di approfondimento
- f) pubblicando libri, riviste o giornali o loro equivalenti in versione cartacea, on-line e/o e-book,
- g) realizzando dischi e prodotti fonografici nelle varie forme, ivi incluse le versioni in downloading, di video e audiovisivi in genere,
- h) promuovendo prodotti editoriali, prodotti fonografici, video, tramite agenzia di stampa, comunicazione o eventi, sia con metodi tradizionali (fiere, dibattiti, convegni, pubblicità, volantini, ecc.) o on-line (social network, web, riviste on-line)
- i) fornendo supporto e/o consulenza per la autopubblicazione, e/o autorealizzazione di prodotti editoriali, fonografici/musicali e audiovisivi realizzati dai soci
- l) organizzando, ideando, collaborando, partecipando a fiere/festival/concorsi/mostre/mercati e qualsiasi altra attività di promozione delle attività professionali dei soci iscritti
- m) realizzando e distribuendo contenuti informativi di vario genere
- n) proponendo e fornendo consulenza per la creazione o per la riorganizzazione di attività nei vari ambiti di appartenenza dei soci
- o) promuovendo iniziative per raccolte di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dello scopo associativo;
- p) costituendo archivi di dati e raccogliendo documenti relativi alla produzione scientifica, didattica e tecnica;
- q) organizzando corsi di formazione rivolti ad ambienti/aziende private per le svariate figure professionali, ai fini dell'aggiornamento o della qualificazione e riqualificazione professionale
- r) organizzando corsi di formazione in ambienti pubblici: 1) Per il personale della scuola: ai docenti, agli Ata, ai Dirigenti in relazione alle tematiche di cui alla circolare 170/2015 e tenendo presente le richieste ed i bisogni formativi del personale citato; 2) per le altre pubbliche amministrazioni tenendo conto dei fabbisogni formativi del personale addetto
- r) organizzando corsi di specializzazione universitari e post universitari, tirocinio curriculare ed extra curriculare per studenti, attività di stage,
- s) offrendo servizi e consulenze a privati, Enti o Istituzioni pubbliche e private che richiedano un supporto su questioni relative agli scopi associativi.

La GEA è fondata su principi solidaristici e di aggregazione sociale, la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa non ha alcun fine di lucro, pertanto è vietata la distribuzione di utili tra gli Associati, ed opera per promuovere, sostenere, coordinare tutte le attività istituzionali: culturali, di formazione, sviluppo, potenziamento e ricerca. Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate.

Art. 3

**Durata dell'Associazione**

La durata dell'attività dell'Associazione GEA è a tempo indeterminato.

Art. 4

**Organi**

Sono Organi dell'Associazione:

l'Assemblea dei Soci;  
il Presidente e il Vice-presidente;  
il Consiglio Direttivo;  
i Dipartimenti Disciplinari.

Gli organi elettivi dell'Associazione rimangono in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili. Solo il primo Consiglio Direttivo, costituito dai soci fondatori, che potrà essere integrato con elezione di altri due membri fino ad un massimo di cinque partecipanti, rimarrà in carica per cinque anni.

Art. 5

**Modalità di associazione**

Possono associarsi tutti coloro, persone fisiche o Enti pubblici e privati che, per specifiche competenze disciplinari, abbiano interesse agli scopi comuni.

Il consiglio direttivo, valuta periodicamente le domande di ammissione all'associazione, verificando anche l'accettazione, da parte del richiedente, del presente statuto e del regolamento.

Il Consiglio Direttivo può deliberare la stipula, con Associazioni, Istituzioni, Enti, sia pubblici che privati, di contratti, convenzioni, protocolli di intesa, specificandone la durata, i compiti, gli obiettivi e le finalità in sintonia e/o complementarità con gli scopi della GEA.

La richiesta di associazione alla GEA è deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza tra gli aventi diritto.

Art. 6

**Soci e partner**

L'Assemblea dei Soci è composta da tutti i soci iscritti nel registro soci. Possono associarsi all'Istituto coloro che abbiano interesse agli scopi dell'associazione

I soci si distinguono in: socio ordinario, socio associato, socio junior, socio onorario

**SOCIO ORDINARIO**

Si definiscono ORDINARI, i soci, esclusivamente persone fisiche, iscritti ed in regola con le quote associative che, abbiano fatto richiesta di tale qualifica al consiglio direttivo, e l'abbiano ottenuta con delibera a maggioranza. Il socio ordinario può svolgere attività all'interno e per conto dell'istituto. Fanno parte dell'elettorato attivo e passivo con riferimento alle cariche di socio del Consiglio Direttivo, di Presidente e Vicepresidente dell'Associazione. Essi sono tenuti al pagamento delle quote annuali secondo le modalità e nell'entità indicate nel regolamento predisposto, e poi annualmente rivisto, dal Consiglio Direttivo.

Nel caso che il socio Ordinario, con atti, azioni o affermazioni, si dimostrasse non più in aderenza agli scopi dell'associazione, il Consiglio Direttivo può far decadere il socio Ordinario, con delibera a maggioranza, eliminandolo anche dal registro dei soci.

**ASSOCIATO**

Si definiscono ASSOCIATI, i soci iscritti ed in regola con le quote associative. Fanno parte dell'elettorato attivo e possono partecipare a tutte le attività organizzate dall'associazione. Essi sono tenuti al pagamento delle quote annuali secondo le modalità e nell'entità indicate nel regolamento predisposto annualmente dal Consiglio Direttivo. I Soci Associati possono diventare Soci Ordinari previa richiesta rivolta al Consiglio Direttivo con le modalità indicate nel regolamento.

Nel caso di socio associato con personalità giuridica il diritto di elettorato attivo apparterrà al rappresentante legale e potrà partecipare alle attività organizzate con le modalità indicate nel regolamento.

Nel caso che il socio Associato, con atti, azioni o affermazioni, si dimostrasse non più in aderenza agli scopi dell'associazione, il Consiglio Direttivo può far decadere il socio Associato, con delibera a maggioranza, eliminandolo anche dal registro dei soci.

**ASSOCIATO JUNIOR**

Si definiscono ASSOCIATI JUNIOR, i soci, esclusivamente persone fisiche, MINORENNI iscritti ed in regola con le quote associative, non fanno parte dell'elettorato attivo e passivo. Essi sono tenuti al pagamento delle quote annuali secondo le modalità e nell'entità indicate nel regolamento predisposto annualmente dal Consiglio Direttivo. I Soci Associati Junior possono diventare Soci Ordinari previa richiesta rivolta al Consiglio Direttivo.

Nel caso che il socio Associato Junior, con atti, azioni o affermazioni, si dimostrasse non più in aderenza agli scopi dell'associazione, il Consiglio Direttivo può far decadere il socio Associato Junior, con delibera a maggioranza, eliminandolo anche dal registro dei soci.

#### **SOCI ONORARI**

Si definiscono ONORARI coloro che, per eccezionali meriti acquisiti nel settore d'interesse dell'Associazione o per speciali meriti nei confronti dell'associazione, siano riconosciute meritevoli di tale status dal Consiglio Direttivo all'unanimità. I Soci Onorari, anche se non hanno diritto di voto, partecipano all'Assemblea e hanno diritto di esprimere il proprio parere e di dare un contributo sull'indirizzo delle iniziative ed attività del Centro. I Soci Onorari sono membri di diritto dei Dipartimenti disciplinari e possono far parte delle commissioni create ad hoc dal Consiglio Direttivo, in occasione di eventi, iniziative culturali e progetti che riguardano gli scopi dell'Associazione. I Soci Onorari non sono tenuti al pagamento della quota annuale ma sono liberi di contribuire con liberalità in denaro, in beni o in prestazioni.

#### **Art. 7**

##### **Scadenza e morosità dei soci**

L'appartenenza all'associazione si intende di durata annuale rinnovabile con il pagamento della quota sociale. Al termine dell'annualità i soci che non provvederanno a regolarizzare la quota annuale saranno cancellati dal registro soci.

La qualifica di Socio dell'Associazione cessa: a) per dimissioni; b) per decadenza, conseguente a morosità ovvero a comportamenti o violazioni delle regole associative che rendano incompatibile la presenza dell'Associato nell'Istituto; c) per scioglimento della persona giuridica associata ovvero per morte della persona fisica associate;

Le dimissioni producono i propri effetti dal momento in cui la comunicazione rituale è pervenuta all'Associazione, fermo restando quanto previsto dal presente articolo in merito al dovere di versare la quota annuale.

La decadenza viene deliberata dal Consiglio direttivo a maggioranza degli aventi diritto, dopo che gli addebiti siano stati contestati formalmente all'Associato e dopo che gli sia stato dato un congruo termine per presentare le proprie deduzioni.

#### **Art. 8**

##### **Assemblea dei soci**

L'Assemblea Ordinaria dei soci, con l'indicazione dell'o.d.g., del luogo e dell'ora, è convocata dal Presidente per e-mail o altro sistema comunque gestito dall'Associazione o suo delegato, presso la sede sociale del Centro, una volta l'anno e almeno con una settimana di preavviso prima della riunione.

L'Assemblea è valida quando sia presente la maggioranza dei membri effettivi. Qualora tale maggioranza non sia raggiunta, sarà riconvocata secondo le modalità del regolamento sociale e ritenuta valida qualunque sia il numero dei presenti.

È presieduta dal Presidente o, in sua vece, dal Vice-Presidente o da un componente del Consiglio Direttivo delegato dal Presidente. L'Assemblea è costituita da tutti i Soci dell'Associazione in regola con il versamento della quota sociale. L'Assemblea approva i bilanci ed il programma di attività annuale dell'associazione e nomina i membri del Consiglio Direttivo.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei soci presenti aventi diritto al voto, computando anche i soci non presenti rappresentati mediante delega, attraverso il modello e le modalità predisposte dal Consiglio, conferita ad altro socio ordinario che abbia diritto al voto; il socio delegato non potrà avere più di dieci deleghe. L'Assemblea è presieduta da un Presidente assistito da un Segretario nominato dall'Assemblea stessa.

#### **Art. 9**

##### **Consiglio direttivo**

Il primo Consiglio Direttivo è costituito dai soci fondatori e rimarrà in carica cinque anni. Successivamente il Consiglio Direttivo verrà, nominato dall'Assemblea a maggioranza tra gli aventi diritto, ed è composto da un minimo di tre fino a cinque membri. Il Consiglio Direttivo resta in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili senza limiti di mandato; Il Consiglio Direttivo, convocato dal Presidente, o dalla maggioranza dei suoi membri, cura il buon andamento dell'Associazione, ne promuove e dirige le attività, ne amministra il patrimonio e rende conto annualmente della gestione alla Assemblea ordinaria, della quale esegue le deliberazioni. Definisce la politica generale dell'Associazione e le strategie di promozione e comunicazione delle proprie attività. I membri del Consiglio Direttivo debbono garantire la loro disponibilità a partecipare alle riunioni, regolarmente convocate, con un preavviso di una settimana. Le riunioni del

Consiglio Direttivo sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi membri. Il Consiglio Direttivo si riunisce di regola una volta ogni trimestre e, in via straordinaria, su invito del Presidente, tutte le volte che questioni di particolare urgenza o importanza lo richiedano. Le decisioni vengono adottate a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 10

**Presidente e Vicepresidente**

Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione; presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo; ne coordina le attività e sovrintende alla esecuzione delle relative deliberazioni. Può delegare tutte o parte delle sue mansioni al Vicepresidente o ad un componente dello stesso Consiglio

Art. 11

**Dipartimenti disciplinari**

I Dipartimenti disciplinari hanno come compito principale quello di definire la politica culturale dell'Associazione in accordo con il Comitato Direttivo che ne approva a maggioranza tra gli aventi diritto le iniziative proposte.

I Dipartimenti disciplinari possono essere di due tipi:

Dipartimenti disciplinari Permanente - costituito dai Soci Onorari dell'Associazione e formato da un massimo di quindici persone che restano in carica cinque anni, rieleggibili senza limiti di mandato; elabora le linee fondamentali dell'Associazione che il Consiglio Direttivo traduce nel programma di attività; individua ambiti ed aree di ricerca in relazione agli obiettivi della GEA; propone ricerche e progetti di studio; propone gruppi di lavoro con riferimento ad aree e tematiche di interesse dell'Associazione. Il Dipartimenti disciplinari Permanente, può nominare un suo Presidente che ne dirige i lavori e coordina le attività dei vari gruppi di lavoro.

Dipartimenti disciplinari Temporaneo - può essere costituito da soci e partner dell'Associazione ed anche da soggetti esterni che hanno precise competenze riguardanti la specifica iniziativa promossa dal Centro. I componenti del Dipartimenti disciplinari Temporaneo possono essere proposti in sede di Assemblea o dal Dipartimenti disciplinari Permanente e comunque con delibera del Consiglio Direttivo a maggioranza degli aventi diritto.

I Dipartimenti disciplinari temporanei e/o i Comitati di coordinamento, costituiti ad hoc per singole e specifiche iniziative, resteranno in carica per un tempo definito e specificato dal Consiglio Direttivo nel momento della loro costituzione.

Il consiglio Direttivo può Nominare un Dipartimento permanente o temporaneo per ogni disciplina proposta dall'associazione.

Art. 12

**Nuove figure**

Ove necessario, il Consiglio Direttivo può nominare tra i soci e i partner dell'Associazione nuove figure:

Direttore, segretario, tesoriere e quant'altro ritenuto necessario per questioni relative alla buona amministrazione dell'Associazione;

Comitato di Redazione, Comitato di Comunicazione, Comitato Editoriale e quant'altro ritenuto utile al buon coordinamento delle iniziative ed attività promosse dall'Associazione.

Tali nuove figure, i cui compiti saranno indicati di volta in volta dal Consiglio Direttivo per ogni singola iniziativa e/o specifica mansione e resteranno in carica per il tempo dato dallo stesso Consiglio.

Art. 13

**Patrimonio**

Il patrimonio dell'Associazione sarà rendicontato in fase di bilancio consuntivo e sarà costituito dalle risultanze delle seguenti voci:

- dal fondo di dotazione iniziale;
- dalle quote associative, dai contributi, dalle donazioni, dalle eredità, dai legati, dalle liberalità e da qualsiasi ricavo o introito non espressamente destinato alle spese di esercizio, questi decurtati delle spese sostenute;
- dai beni mobili e/o immobili acquistati dall'associazione e registrati in apposito registro di inventario
- dagli avanzi di gestione che il Consiglio Direttivo abbia espressamente destinato a patrimonio.

Art. 14

**Spese e contributi**

Alle spese occorrenti per la realizzazione dei compiti istituzionale si provvederà con:

- quote associative, contributi, annuali o straordinari, contributi da parte dei Ministeri, delle Regioni, degli Enti Locali, e con ogni altro contributo da parte di Enti o persone fisiche in sede italiana o internazionale;
- introiti provenienti dalle attività svolte dall'associazione, al netto dei costi sostenuti per lo svolgimento delle attività medesime; le quote sociali annue di cui all'Art. 6; i redditi derivanti dall'impiego dell'eventuale

patrimonio; le liberalità ed i contributi non destinati a patrimonio; gli avanzi di gestione risultanti dai bilanci non destinati a patrimonio.

Art. 15

**Bilancio**

Ogni anno devono essere redatti il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo dal Consiglio Direttivo e devono essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi, le entrate a qualunque titolo pervenuti e le spese a qualunque titolo sostenute.

Il bilancio coincide con l'anno solare.

Art. 16

**Modifiche statutarie**

Le modifiche statutarie, compreso lo scioglimento dell'Associazione, debbono essere deliberate dall'Assemblea a maggioranza degli aventi diritto con le modalità di cui all'Art. 8.

Art. 17

**Devoluzione del patrimonio**

In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio sociale verrà devoluto ad altro ente non lucrativo

Art. 18

**Rinvio**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le norme di Legge.

Roma, 06/01/2018